Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Infanzia, Primaria e Secondaria 1° Grado –

Via Scopelliti – 66050 SAN SALVO (CH) – Tel. 0873/54147 – Fax 0873/549574

C.F. 83001750690 - Email: chic832007@istruzione.it - chic832007@pec.istruzione.it

Prot. N.32 /A1
CIRCOLARE N°65

San Salvo, 07.01.2016

Al Personale DOCENTE e ATA

Scuola Infanzia
" Primaria
" Secondaria 1° grado

SEDI

OGGETTO: **Cessazioni dal servizio personale della scuola dal 01.09.2016.**

Il M.I.U.R. con decreto n. 939 del 18.12.2015 e la relativa circolare applicativa, pervenuti in data 29.12.2015, ha fornito le istruzioni operative per le istanze di cessazione dal servizio del personale docente e ATA **dal 01.09.2016**, fissando il termine di presentazione al giorno **22 gennaio 2016.**

Si allega il decreto su indicato contenente le precisazioni relative ai requisiti necessari per la cessazione a domanda, e le condizioni per le cessazioni dal servizio d'ufficio.

Si precisa che l'inoltro delle domande di cessazione dovrà avvenire esclusivamente mediante l'utilizzo delle istanze On Line presente nell' Home Page del sito del M.I.U.R. http://www.istruzione.it e che per tale procedura, è richiesto il possesso della casella di posta elettronica istituzionale nel dominio "istruzione.it" con la relativa registrazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Daniela BIANCO)

ISTITUTO COMPRENSIVO * SAN SALVO - CH *

MIUR.AOOUFGAB.REGISTRO DECRETI.0000939.18-12-2015

Istituto Comprensivo n. 1
SAN SALVO (Chieti)
29 DIC 2015
PROT. N. .....
FASC. .....

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, concernente regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di cessazioni dal servizio e di trattamento di quiescenza del personale della scuola, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede che con "*decreto del Ministro della pubblica istruzione*", è stabilito il termine entro il quale il personale del comparto scuola con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presenta o ritira la domanda di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio o di dimissioni volontarie;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, e in particolare l'articolo 72, comma 11, come sostituito dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, e in particolare l'articolo 24, che ha modificato i requisiti di accesso al trattamento pensionistico;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 2, commi 4 e 5;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per i quadriennio 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 15 luglio 2010, e in particolare l'articolo 12 che fissa, al 28 febbraio dell'anno scolastico precedente a quello del pensionamento, la data per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio;

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTA la circolare 8 marzo 2012, n. 2 del Dipartimento della funzione pubblica, relativa all'applicazione dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

VISTA la circolare 19 febbraio 2015, n. 2 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante soppressione del trattenimento in servizio e modifica della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e interpretazione e applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 351, deve essere fissata la data per la comunicazione al personale dimissionario della mancata maturazione del diritto al trattamento di pensione;

DECRETA

Art. 1

(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1. È fissato al 22 gennaio 2016 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1° settembre 2016.

2. Entro il medesimo termine del 22 gennaio 2016, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Art. 2

(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1. L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.
2. Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 3

(Adempimenti finali)

1. L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

2. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3. Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

IL MINISTRO
Stefania Giannini

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali

Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica

Istituto Comprensivo n. 1
SAN SALVO (Abruzzi)
29 DIC 2015
PROT. N. .....
TIT. ..... CL. ..... FASC. .....

Personale della scuola - Cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016

Inoltro istanze POLIS

In riferimento agli adempimenti previsti dal D.M. prot. n. 939 del 18 Dicembre 2015 e dalla nota prot. n. 40816 del 21 Dicembre 2015, si evidenzia che è disponibile per il personale dirigente scolastico, docente, educativo ed ATA di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione, la procedura web POLIS "istanze on line" per l'inoltro delle domande di cessazione.

Il termine finale di presentazione dell'istanza per il **Personale docente, educativo e ATA** è fissato per il **22 Gennaio 2016**. Per i **dirigenti scolastici** il termine per la presentazione dell'istanza è fissato per il **28 Febbraio 2016**.

Al fine di poter presentare la suddetta domanda, si invita il personale interessato, che non abbia già provveduto, a registrarsi sul portale POLIS. Per maggiori dettagli si rimanda alla nota prot. n. 8 del 7/01/2014.

Si ricorda che:

- al *personale in servizio all'estero* è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea;
- il *personale della province di Trento Bolzano ed Aosta*, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0040816 - 21/12/2015 - USCITA

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
perla Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: D.M. 939 del 18.12.2015. Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Indicazioni operative.

Con la presente circolare si forniscono le indicazioni operative per l'attuazione del D.M. in oggetto, recante disposizioni per le cessazioni dal servizio dal 1° settembre 2016.

Requisiti posseduti al 31 dicembre 2011

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, lettera c), della legge 23 agosto 2004, n. 243 come novellato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, i requisiti necessari per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità sono di 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, maturati entro il 31 dicembre 2011.

Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti alla suddetta data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

L'ulteriore anno eventualmente necessario per raggiungere la "quota 96" può essere ottenuto sommando ulteriori frazioni di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).

Il diritto al trattamento pensionistico di anzianità si consegue altresì, indipendentemente dall'età, in presenza di un requisito di anzianità contributiva non inferiore a 40 anni maturato entro il 31 dicembre 2011.

I requisiti utili per la pensione di vecchiaia sono di 65 anni di età per gli uomini e 61 di età per le donne, con almeno 20 anni di contribuzione (15 per chi è in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1992, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. c) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503) se posseduti entro la data del 31 dicembre 2011.

Si ribadisce che, secondo quanto previsto dai commi 3 - seconda parte - e 14 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e specificato sia nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 dell'8 marzo 2012 che nel decreto legge 31 agosto 2013, n.101 convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 tutti coloro che hanno maturato i requisiti di cui sopra, entro il 31 dicembre 2011, rimangono soggetti al regime previgente per l'accesso e per la decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità e non sono soggetti, neppure su opzione, al nuovo regime sui requisiti di età e di anzianità contributiva, fermo restando che si applica anche a loro il regime contributivo pro-rata per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Ne consegue che il personale che alla data del 31 dicembre 2011 ha maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (sia per età, sia per anzianità contributiva di 40 anni indipendentemente dall'età, sia per somma dei requisiti di età e anzianità contributiva – cd. "quota"), e compie i 65 anni di età entro il 31 agosto 2016 dovrà essere collocato a riposo d'ufficio.

Nuovi requisiti

Per il personale che non rientra nelle fattispecie sopra descritte, in attuazione di quanto previsto dal decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 16 dicembre 2014, attuativo dell'articolo 12, comma 12 bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, a decorrere dall'anno 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 4 mesi.

Per la pensione di vecchiaia il requisito anagrafico è quindi di 66 anni e 7 mesi compiuti entro il 31 agosto 2016 (collocamento d'ufficio) o, a domanda, entro il 31 dicembre 2016 in virtù della disposizione prevista dall'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sia per gli uomini che per le donne, con almeno 20 anni di anzianità contributiva.

La pensione anticipata, rispetto a quella di vecchiaia, potrà conseguirsi, a domanda, solo al compimento di 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva, per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uomini da possedersi entro il 31 dicembre 2016, senza operare alcun arrotondamento.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

Requisiti di accesso ai sensi dell'art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243. "Opzione donna".

Le lavoratrici, in virtù di quanto disposto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, possono conseguire il diritto al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Nei confronti di dette lavoratrici il regime delle decorrenze è quello di cui all'articolo 1, comma 21, del decreto legge 13 agosto 2011, n. n. 138 (c.d. finestra mobile) e pertanto i requisiti anagrafici e contributivi (57 anni e 3 mesi e 35 anni) devono essere maturati entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le predette lavoratrici potranno pertanto presentare istanza di dimissioni secondo le scadenze fissate con D.M. 939/2015 ed accedere alla pensione a decorrere dal 1° settembre 2016.

Per quanto riguarda l'eventuale proroga dell'opzione donna al 31 dicembre 2015, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fornite indicazioni sulle modalità e sui termini di presentazione delle domande.

Disposizioni in materia di salvaguardia.

Come noto, L'INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria dei cosiddetti salvaguardati di cui all'articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014, (sesta salvaguardia), a seguito dello sblocco di ulteriori risorse finanziarie.

A tale riguardo, con l'approvazione della legge di stabilità per il 2016 verranno fornite indicazioni sulla presentazione delle domande di cessazione.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A.

Il predetto D.M fissa, all'articolo 1, il termine finale del **22 gennaio 2016** per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio per raggiugere il minimo contributivo. Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2016.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

Il termine del 22 gennaio 2016 deve essere osservato anche da coloro che, avendo diritto alla cessazione per aver raggiunto la "quota 96" entro il 31 dicembre 2011 e non avendo compiuto ancora i 65 anni di età chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico, purché ricorrano le condizioni previste dal decreto 29 luglio 1997, n. 331 del Ministro per la Funzione Pubblica. La medesima possibilità

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

sussiste per coloro che hanno i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non hanno ancora compiuto il 65° anno di età

La richiesta va formulata con unica istanza in cui gli interessati devono anche esprimere l'opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza).

Presentazione delle istanze

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

- Il personale Dirigente Scolastico, docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS "istanze on line", relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it). Al personale in servizio all'estero è consentito presentare l'istanza anche con modalità cartacea.
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 22 gennaio 2016.

Gestione delle istanze

Si rende necessaria l'emissione di un provvedimento formale nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto ex novo dall'articolo 69 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione entro il **19 febbraio 2016**. Potranno operare le segreterie scolastiche o gli Uffici scolastici territoriali, secondo l'organizzazione adottata dai singoli Uffici Scolastici Regionali.

L'articolo 2 del decreto ministeriale in oggetto disciplina i casi di mancata maturazione del diritto a pensione nei riguardi del personale dimissionario perché privo dei requisiti prescritti. L'accertamento dell'esistenza o meno di tale diritto è di competenza degli Uffici territoriali degli Uffici scolastici regionali o delle Istituzioni scolastiche nel caso di personale assunto in ruolo dopo il 2000.

Tutte le necessarie operazioni di accertamento dovranno essere effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti, di cui sarà data in ogni caso informazione al dipendente da parte degli uffici. La segreteria scolastica o l'Ufficio scolastico dovranno, dal canto loro, annullare la cessazione già inserita al SIDI.

Come negli anni precedenti, gli Uffici scolastici territoriali utilizzano il SIDI per predisporre i prospetti dati di pensione destinati alle competenti sedi INPS - gestione dipendenti pubblici - per la liquidazione del trattamento pensionistico. La funzione SIDI per la predisposizione dei prospetti accederà alla banca dati POLIS per recepire le informazioni contenute nelle domande.

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale, esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

1) **presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;**
2) **presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);**
3) **presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.**

Tali modalità saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica. Si evidenzia che la domanda presentata in forma diversa da quella telematica non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla con le modalità sopra indicate.

Applicazione dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA).

Come è noto, il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età.

Nello specifico, la normativa sopra richiamata ha abrogato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 30 dicembre 1992, n. 503 e di conseguenza anche il comma 5 dell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che ad esso si richiamava.

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509 che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione. Ne consegue che nel 2016 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, **compiendo 66 anni e sette mesi** di età entro il 31 agosto 2016, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Il comma 5 dell'articolo 1, come modificato in sede di conversione del decreto legge n. 90/2014, ha generalizzato la disciplina relativa alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro contenuta nell'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, prima applicabile solo fino al 31 dicembre 2014.

Tale facoltà può essere esercitata, con preavviso di sei mesi, anche nei confronti del personale con qualifica dirigenziale, con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi:

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

- al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva, nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011;

- al compimento, entro il 31 agosto 2016, dell'anzianità contributiva di 41 anni e 10 mesi per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.

I periodi di riscatto, eventualmente richiesti, contribuiscono al raggiungimento dei sopra ricordati requisiti contributivi nella sola ipotesi che siano già stati accettati i relativi provvedimenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 72, comma 11, è necessario valutare l'esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell'interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

Cessazione Dirigenti Scolastici dal 1° settembre 2016

Il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio dei dirigenti scolastici è fissato al 28 febbraio dall'art. 12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010.

Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione della presente Circolare, che è diramata d'intesa con l'INPS - D.C. Pensioni.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0041637 - 30/12/2015 - USCITA

[redacted]

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione Generale per il Personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Dipartimento Istruzione
della Provincia Autonoma di
TRENTO

Alla Sovrintendenza Scolastica
della Provincia Autonoma di
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica
perla Scuola in Lingua Tedesca
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per
le Scuole delle Località Ladine
BOLZANO

Alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Ass. Istruzione e Cultura
Direzione Personale Scolastico
AOSTA

Oggetto: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2016. Trattamento di quiescenza. Chiarimenti.

A seguito dell'approvazione della legge di stabilità per il 2016, si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla nota AOODGPER prot. n. 40816 del 21.12.2015 di questa Direzione generale.

Come noto, con messaggio n. 6912 dell'11 novembre u.s., l'INPS ha predisposto l'invio delle certificazioni riguardanti i soggetti rientranti nella categoria di salvaguardati di cui all'articolo 11bis, commi 1 e 2, della legge n. 124 del 2013 (quarta salvaguardia) e all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge n. 147 del 2014 (sesta salvaguardia) , che erano state sospese per effetto del superamento del plafond inizialmente stabilito.

Tali comunicazioni fissano la decorrenza del diritto a pensione a decorrere dal 1° settembre 2015.

L'art. 1, comma 264, della predetta legge di stabilità prevede che tali soggetti possano accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Pertanto, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche interessate

Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA – Codice Ipa: m_pi
PEC: dgpersonalescuola@postacert.istruzione.it PEO: dgper.segreteria@istruzione.it
TEL: 0658492926 – 0658494990 - Sito web: http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-personale-scolastico

dovranno consentire ai dirigenti scolastici e al personale del comparto scuola, beneficiari della suddetta salvaguardia, di presentare la domanda di cessazione in modalità cartacea al fine dell'inserimento al SIDI per la successiva convalida.

La presentazione dell'istanza di cessazione è infatti adempimento necessario per la fruizione del diritto a pensione.

Il collocamento a riposo avrà decorrenza dal primo giorno successivo alla cessazione dal servizio.

E' fatta comunque salva la facoltà per i soggetti beneficiari di optare per la cessazione dal servizio con decorrenza 1° settembre 2016.

L'art.1, comma 281, della suddetta legge di stabilità ha, altresì, previsto la proroga dell'"opzione donna" al 31 dicembre 2015. Pertanto, le lavoratrici potranno conseguire il diritto al trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 e 3 mesi maturati entro il 31 dicembre 2015 e a condizione che optino per la liquidazione secondo le regole di calcolo del contributivo.

Le predette lavoratrici potranno presentare istanza di dimissioni on-line tramite il sistema POLIS a decorrere dal 15 gennaio 2016 ed entro il 15 febbraio 2016, per accedere alla pensione dal 1° settembre 2016.

Infine,l'art.1 comma 265 lett .d) ha disposto la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo le regole previgenti la riforma Fornero a beneficio del lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave, i quali perfezionino i requisiti utili per la pensione entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto legge n.201 del 2011 (settima salvaguardia).

A tale riguardo, il comma 268 rinvia per la presentazione delle domande alle Direzioni territoriali del lavoro, da effettuarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di stabilità, alle procedure previste con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 14 febbraio del 2014, per le precedenti salvaguardie.

Si resta comunque in attesa di eventuali ulteriori indicazioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si prega di dare la massima diffusione della presente presso le istituzioni scolastiche.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Maddalena Novelli